

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TRASFERIMENTO DI STRADE ED OPERE DI VIABILITA' EX ERS. INTEGRAZIONI ALLA L.R. DELL'1/4/1993, N. 18

Oggetto consiliare n. 3693
R<BS>ELAZIONE

La L.R. 1 aprile 1993, n. 18 "Suppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERS. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" all'art. 13 disponeva il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di tutti i beni mobili ed immobili di cui l'ERSA era titolare all'atto della soppressione, con le eccezioni di cui al successivo art. 14. Quest'ultimo, in particolare, al comma 3 prevedeva il trasferimento delle strade ed opere di viabilita' ai Comuni e alle Province competenti sulla base delle classificazioni dei manufatti. La classificazione, possibile solo per le strade ed opere di viabilita' ad uso pubblico, e' in via di completamento da parte degli Enti locali competenti.

Restano escluse da tale classificazione circa 210 chilometri di altre strade, gia' appartenenti all'ERSA, non classificate ad uso pubblico perche?, evidentemente, non ne hanno le caratteristiche. Occorre infatti ricordare che, nell'ambito delle imponenti opere di bonifica poste in essere a partire dalla meta' del secolo scorso, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano prima e l'ERSA poi, avevano realizzato una fitta rete di strade per consentire sia il passaggio abituale collettivo (e soddisfare, quindi, esigenze di pubblico interesse) sia l'accesso alle singole unita' poderali (uso privato).

Le strade realizzate per consentire l'esclusivo accesso alle unita' poderali altro non erano che pertinenze delle unita' poderali medesime. Peraltro, a quasi tutte le strade realizzate, indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione, furono attribuiti identificativi catastali autonomi, diversi quindi da quelli dei terreni latitanti. La conseguenza e' stata che, all'atto delle cessioni dei poteri agli assegnatari, nella maggior parte dei casi rimasero escluse dai rogiti di compravendita le strade di accesso ai poteri medesimi, anche quando questa era la loro esclusiva funzione. In altre parole, queste strade non furono considerate pertinentziali, non costituirono oggetto di cessione agli assegnatari e, quindi, sono rimaste nelle disponibilita' dell'ERSA prima e della Regione poi.

Attualmente, poiche? gli Enti locali competenti stanno per concludere la ricognizione e classificazione della viabilita' ex ERS. ad uso pubblico, e' possibile identificare esattamente per residualita' la viabilita' "ad uso privato", per la quale occorre individuare una giusta soluzione. E' opportuno rilevare che l'art. 14 della L.R. 18/93 non ha disciplinato, come gia' detto, il trasferimento delle strade non classificate ad uso pubblico e quindi, per effetto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, continuerebbe a gravare sulla Regione la responsabilita' di una gestione divenuta impropria, trattandosi di beni ora certamente non destinati a soddisfare un pubblico interesse.

Poiche? non e' percorribile l'ipotesi di una automatica estensione alle strade pertinentziali degli effetti dei rogiti di compravendita dei terreni stipulati a suo tempo, pare equo integrare la disciplina posta all'art. 14 della L.R. 18/93 e portare a compimento il trasferimento dell'intera rete viaria ex ERS. introducendo la possibilita' di cedere la proprieta' di queste strade ai frontisti, a titolo gratuito e con oneri a carico delle Regioni (spese notarili, imposta di registro, ecc.). La gratuita' trova fondamento nella circostanza che si tratta, sostanzialmente, del perfezionamento, differito nel tempo per vicende non riconducibili a responsabilita' degli assegnatari, degli originari rogiti di compravendita dei terreni.

Per agevolare l'effettuazione di tali adempimenti in tempi ragionevoli, e' altresì previsto, in un'ottica di sussidiarieta' dei compiti, l'affidamento di tali attivita' agli Enti locali competenti per territorio.
PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Trasferimento della proprieta' di strade

1. La presente legge integra la L.R. 1 aprile 1993, n. 18 al fine di completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di viabilità conseguente alla soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).

2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilità non classificate di uso pubblico.

3. All'art. 14 della Legge 1/4/1993, n. 18, e' aggiunto, dopo il comma 3, il seguente:

§3 bis. E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latitanti. La Giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle Province ed ai Comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.£.